

COMUNE DI BANCHETTE
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

(D.Lgs. 15/12/1997, n.446, art.63)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 21/12/98

SOMMARIO

Capo I - Norme Generali

- Art. 1 – Istituzione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 4 – Gestione del servizio
- Art. 5 – Responsabile del servizio

Capo II – Norme e procedure comuni a tutte le occupazioni

- Art. 6 – Domanda di concessione
- Art. 7 – Concessione
- Art. 8 – Disciplinare
- Art. 9 – Autorizzazioni di altri uffici comunali e di altri Enti – Diritti di terzi
- Art. 10 – Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni
- Art. 11 – Rinuncia alla concessione
- Art. 12 – Decadenza di concessione
- Art. 13 – Sospensione delle concessioni
- Art. 14 – Subingresso nella concessione
- Art. 15 – Rinnovo delle concessioni
- Art. 16 – Occupazione d'urgenza
- Art. 17 – Riscossioni coattive – Rimborsi

Capo III – Versamento del canone

- Art. 18 – Modalità dei versamenti – termini – differimenti

Capo IV – Passi Carrabili

- Art. 19 – Passi carrabili – individuazioni

Capo V – Tariffe

- Art. 20 – Suddivisione del territorio comunale
- Art. 21 – Coefficienti tariffari
- Art. 22 – Tariffe per le occupazioni permanenti
- Art. 23 – Occupazioni con impianti a rete
- Art. 24 – Distributori di carburanti
- Art. 25 – Tariffe per le occupazioni temporanee
- Art. 26 – Detrazioni dal canone

Capo VI – Agevolazioni ed esenzioni

- Art. 27 – Esenzioni

Capo VII – Controlli – contenzioso

- Art. 28 – Disciplina dei controlli
- Art. 29 – Contenzioso

Capo VIII – Sanzioni ed interessi – ravvedimento

- Art. 30 – Occupazioni abusive
- Art. 31 – Sanzioni
- Art. 32 – Ritardati od omessi versamenti
- Art. 33 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni

Capo IX – Norme di prima applicazione

- Art. 34 – Tariffe per le aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 35 – Concessioni in atto

Capo X – Norme finali

- Art. 36 – Entrata in vigore del regolamento / Norme abrogate
- Art. 37 – Pubblicità del regolamento e degli atti

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. E' istituito, in questo Comune, in applicazione dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il: "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE", che, ad ogni effetto di legge, costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.

2. Il canone di concessione di cui al comma 1 trova applicazione in tutto il territorio comunale.

ART.2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- **"occupazione"**: la disponibilità di spazi pubblici sottratti così all'uso della collettività in generale;
- **"occupazioni permanenti"**: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti ed impianti;
- **"occupazioni temporanee"**: sono temporanee le occupazioni di durata inferiori all'anno, anche se ricorrenti;
- **"suolo pubblico o "spazio pubblico"**: le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
- **"canone"**: il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di aree pubbliche;
- **"concessione"**: l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche la ricevuta del pagamento del canone per le occupazioni temporanee;
- **"passo carrabile"**: manufatti costruiti anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
- **"occupazione continuativa"**: per occupazione continuativa si intende quella ripetitiva nel corso dell'anno;
- **"occupazione non continuativa"**: per occupazione non continuativa si intende quella fatta una tantum.

ART. 3 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, uniformato ai criteri di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, fra l'altro, compiutamente:

- a) la procedura da seguire, osservate le norme di legge in materia, per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'atto di concessione;
- b) la determinazione delle tariffe;
- c) il pagamento del canone;
- d) le agevolazioni;
- e) l'accertamento e le sanzioni;
- f) il periodo transitorio.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito:

- a) in forma diretta.
- b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

2. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, sarà approvato il relativo capitolato d'onori.

ART. 5 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone di concessione provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. E' in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione, in carta resa legale, da presentarsi all'ufficio Tributi deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente, e in caso di soggetto diverso da persona fisica la generalità del legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
- b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere; ad esempio l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili;
- c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare.
- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
- e) la sottoscrizione del richiedente o del legale rappresentante.

2. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

- a) per le occupazioni permanenti:
almeno 30 giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
- b) per le occupazioni temporanee:
almeno 5 giorni prima della data prevista per l'occupazione.

Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore a 1 giorno, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio Polizia Municipale, l'attestazione di avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

3. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:

- la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.
- priorità di presentazione.

ART. 7 - CONCESSIONE

1. Le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche non potranno aver luogo se non dietro concessione del responsabile del servizio, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel suo contesto, le condizioni, le modalità, la durata di concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla eventuale costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che il richiedente è tenuto ad osservare.

ART. 8 - DISCIPLINARE

1. Il disciplinare dovrà prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato, sempre fatti salvi i diritti di terzi;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita il canone relativo;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che, in ogni caso, fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non accordata, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

ART. 9 - AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le dette autorizzazioni, se di competenza comunale, debbono essere acquisite d'ufficio.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 10 - REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua prima destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi.

4. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposito provvedimento di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta da una perizia tecnica.

5. Nel provvedimento di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di risulta e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 11 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato.

2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso dei canoni già versati. .

ART. 12 - DECADENZA DI CONCESSIONE

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dal presente Regolamento, oppure non abbia adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 10.

ART. 13 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree date in concessione, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del precedente articolo 10.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti il concessionario non potrà opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente o di altro Regolamento.

ART. 14 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione dell'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova concessione proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata o pervenuta per successione.

3. Se l'originario concessionario è in regola con il pagamento del canone, il canone della nuova concessione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Per la nuova concessione dovranno essere prescritte tutte le condizioni della vecchia concessione.

ART.15 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assolto dal puntuale versamento del canone dovuto.

ART. 16 - OCCUPAZIONE D'URGENZA

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art.31 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART. 17 - RISCOSSIONI COATTIVE – RIMBORSI

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene:

- mediante procedura di cui alla Legge 28.1.1988 n. 43;
- mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639.

2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato nel precedente co.1, è svolto dal concessionario incaricato della gestione stessa del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate.

3. Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data della richiesta ai sensi dell'art. 2033 del Codice Civile.

CAPO III - VERSAMENTO DEL CANONE

ART. 18 - MODALITÀ' DEI VERSAMENTI - TERMINI - DIFFERIMENTI

1. Il canone è dovuto dal titolare della Concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. I versamenti possono essere eseguiti tramite:

- a) il conto corrente postale intestato al Comune;
- b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;

2. I canoni relativi alle occupazioni permanenti dovranno essere versati nei termini seguenti:

- a) per l'anno del rilascio, nel termine previsto dall'atto di concessione;
- b) per gli anni successivi entro il 31 marzo.*

3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste al precedente comma 1.

4. Se trattasi di concessione per "occupazioni ricorrenti" (Banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso nelle aree mercatali) il versamento del canone relativo all'anno solare può essere effettuato in un'unica rata anticipata entro il 31 gennaio o il 1° mese di occupazione con una riduzione del 40%.

5. Il versamento del canone è arrotondato alle 1.000 lire per difetto se la frazione è inferiore o uguale alle 500 lire, o per eccesso se è superiore.

6. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone ad "anno solare" salva la riduzione per il primo anno in cui il canone verrà calcolato per il periodo dalla concessione al 31 dicembre.

* sostituito 31 marzo con 30 aprile da delibera
cc. n. 5 del 5-3-2004

CAPO IV - PASSI CARRABILI

ART. 19 - PASSI CARRABILI - INDIVIDUAZIONI

1. Sono considerati passi carrabili, tutti i manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

CAPO V - TARIFFE

ART. 20 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini della graduazione del canone a seconda dell'importanza e del valore economico dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, in relazione al disposto dell'art. 63, comma 2, lett.b) e c) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sono classificate in n. 2 categorie delimitate come da allegata tabella A.

ART. 21 - COEFFICIENTI TARIFFARI

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo sia a carattere permanente che a carattere temporaneo è prevista una tariffa-canone ordinaria

2. Alla tariffa ordinaria di cui al co. 1, cui si attribuisce un "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti di aumento o di riduzione riferiti alle diverse fattispecie di occupazioni.

ART. 22 - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti come definite al precedente art. 2 trovano applicazione le tariffe di cui alla allegata tabella B, osservato il disposto dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base del sacrificio imposto alla collettività e della natura dell'attività esercitata, secondo i coefficienti di cui alla tabella stessa.

ART. 23 - OCCUPAZIONI CON IMPIANTI A RETE

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 34 del presente regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 63% per le occupazioni di suolo e soprassuolo e del 78% per le occupazioni di sottosuolo.

ART. 24 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.

2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato.

ART. 25 - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee come definite al precedente art.2 trovano applicazione le tariffe di cui alla allegata tabella B, osservato il disposto dell'art.63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, sulla base del sacrificio imposto alla collettività e della natura dell'attività esercitata.

2. Le tariffe di cui al punto 1) esprimono il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione espressa in metri quadrati.

3. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno il canone è comunque quello giornaliero.

4. Le tariffe per le occupazioni anche periodiche che si protraggono per oltre 15 giorni ovvero per oltre 1 mese sono ridotte rispettivamente del 10% e del 20%. La riduzione si applica ai giorni di occupazione eccedenti i 15 giorni. ovvero il mese, mentre nessuna riduzione è ammessa per i primi 15 giorni.

ART. 26 - DETRAZIONI DAL CANONE

1. Dalla misura complessiva del canone va detratto, ai sensi dell'art.63, comma 3, del D.LGS. 15 dicembre 1997, n.446, l'importo eventuale di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

CAPO VI - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 27 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone, valutato che i possibili benefici economici corrispondono al sacrificio imposto alla collettività:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente con altri Enti o Associazioni;

c) le occupazioni realizzate per finalità politiche;

d) i balconi, le verande, le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

e) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;

f) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

g) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

h) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

i) le occupazioni di aree cimiteriali;

l) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art.10 del D.Lgs. 4.12.1997, n.460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

m) la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro;

n) i passi carrai e accessi a raso anche agricoli;

o) esposizione merce all'esterno di negozi purché regolarmente autorizzate;

p) mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo e striscioni esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze;

q) le occupazioni di suolo pubblico realizzate dagli utenti con innesti e allacci a impianti di erogazione pubblici servizi;

r) le occupazioni, realizzate da spettacoli viaggianti e circensi purché regolarmente autorizzate;

CAPO VII - CONTROLLI - CONTENZIOSO

ART. 28 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI

1. I controlli formali sono aboliti.
2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il canone, per la notifica, al concessionario, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del canone o maggiore canone dovuto, delle sanzioni e degli interessi.

ART. 29 - CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art.5 della Legge n.1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

CAPO VIII - SANZIONI ED INTERESSI - RAVVEDIMENTO

ART. 30 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art.31, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.
2. In caso di occupazione abusiva il responsabile del servizio previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.
3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
4. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art.823 del Codice Civile, sia di procedere in via

amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

ART. 31 - SANZIONI

1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, equiparate a quelle concesse, è applicata una sanzione amministrativa pari al 100% del canone dovuto.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.

ART. 32 - RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 20% di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente ed è ridotta del 50% se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla scadenza.

3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente.

ART. 33 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.

3. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

CAPO IX - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

ART. 34 - TARIFFE PER LE AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Nel primo anno di applicazione (prima applicazione) il canone annuo dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente, ai sensi dell'art.63, comma 2, lettera f), dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, in £.1.250 per utente, con un minimo di £.1.000.000.

2. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.

4. Il canone, pertanto, dovrà essere versato in 2 soluzioni:

- entro il mese di marzo, ai sensi dell'art. 18, in base alla effettiva utenza all'1.1.1999;

- entro il mese di gennaio dell'anno successivo dovrà essere congruato per le restanti utenze

registrate nell'esercizio, ai sensi del precedente c. 3.

5. E' facoltà del responsabile del servizio richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto cessate o iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.

ART. 35 - CONCESSIONI IN ATTO

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.

2. E' data facoltà, al responsabile dell'ufficio, di richiedere, per l'aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.

CAPO X - NORME FINALI

ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO / NORME ABROGATE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 37 - PUBBLICITÀ' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

TAB. A

DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
(in zone classificate in n. 2 categorie)

CATEGORIE	INDIVIDUAZIONE VIE	PERCENTUALE
1	VIA CASTELLAMONTE – VIA MONTALONE – VIA ROMA – VIA ALFREDO TESTA – VIA GUGLIELMO MARCONI – VIA PAVONE – VIA SAMONE - VIA TORRETTA	100%
2	TUTTE LE STRADE E LE PIAZZE NON COMPRESSE NELLA PRIMA CATEGORIA	70%

TAB. B**TARIFFE RIFERITE ALLE DIVERSE FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI****OCCUPAZIONI TEMPORANEE****(Le tariffe, se non specificato sono espresse in mq. e giornaliera)**

	COEFF.	CAT.1	CAT. 2
OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO	1,00	£.2.000	£.1.400
PONTEGGI ATTREZZATURE E MATERIALI NECESSARI ALL'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI EDILI, SCAVI, REINTERRI (COMPRESSE LE OCCUPAZIONI CON MEZZI OPERATIVI) E SIMILI	0,40	£. 800	£. 560
OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO ED ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICI SERVIZI	0,50	£. 1.000	£. 700
OCCUPAZIONI CON DEHOR, OMBRELLONI, TAVOLINI E SEDIE ALL'ESTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI E SIMILI	0,20	£. 400	£. 280
OCCUPAZIONI MERCATALI	0,15	£.300	£. 210

occupazione superiore a 15 gg - riduzione 10%**occupazione superiore a 1 mese - riduzione 20%**

OCCUPAZIONI PERMANENTI

(Le tariffe, se non specificato sono espresse in mq. e in annuali)

	COEFF.	CAT. 1	CAT. 2
OCCUPAZIONE ORDINARIA DEL SUOLO	1,00	£.34.000	£. 23.800
CHIOSCHI E SIMILI ADIBITI ALLA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BENI E SERVIZI, ALLA VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE (EDICOLE), DEHORS, TAVOLINI, SEDIE, OMBRELLONI CONNESSI ALL'ESERCIZIO O ALLO SVOLGIMENTO DI UNA ATTIVITA' ECONOMICA E SIMILI	1,00	£. 34.000	£. 23.800
PONTEGGI, ATTREZZATURE E MATERIALI NECESSARI ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORI E SIMILI	0,60	£. 20.400	£. 14.280

SOPRASUOLO/SOTTOSUOLO

	COEFF.	CAT. 1	CAT. 2
CAVIDOTTI, ELETTRODOTTI E SIMILI AD USO PRIVATO DIVERSI DA QUELLI REALIZZATI DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI (A ML) CISTERNE E SERBATOI INTERRATI IN GENERE E SIMILI (PER OGNI MC O FRAZIONE)	0,20	£. 6.800	£. 4.760

IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

	COEFF.	CAT. 1	CAT. 2
OCCUPAZIONE DI SUOLO, SOPRASSUOLO, SOTTOSUOLO EFFETTUATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' STRUMENTALI AI PUBBLICI SERVIZI	TARIFFA AD UTENTE £. 1.250 (IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE- ANNO 1999) IMPORTO MINIMO COMPLESSIVO £. 1.000.000		
PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	TARIFFA A METRO LINEARE CON IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO DI £. 1.000.000		
OCCUPAZIONI DI SUOLO E SOPRASUOLO	0,20	£. 6.800	£. 4.760
RIDUZ. ART. 63 c.2 l. f) D.Lgs. 446/97/Art. 23 del Regolamento		£. 2.500	£. 1.800
TARIFFA DA APPLICARE (- 63% arrotondato)			
OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO	0,20	£. 6.800	£. 4.760
RIDUZ. ART. 63 c.2 l. f) D.Lgs. 446/97/ Art. 23 del Regolamento		£. 1.500	£. 1.000
TARIFFA DA APPLICARE (- 78% arrotondato)			